ELENCO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1									
SOSTANZE RICOMPRESE NELLE CATEGORIE DI CUI ALLA PARTE 1 DELL'ALLEGATO 1				SOSTANZE SPECIFICATE NELLA PARTE 2 DELL'ALLEGATO 1					
NOME e CAS SOSTANZA PERICOLOSA	QUANTITA' LIMITE PER L'APPLICAZIONE DI: (tonnellate)		QUANTITA' DETENUTA O PREVISTA (tonnellate)	CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA PERICOLOSA[3]	NOME e CAS SOSTANZA PERICOLOSA	CATEGORIA DI SOSTANZA PERICOLOSA	QUANTITA' LIMITE PER L'APPLICAZIONE DI: (tonnellate)		QUANTITA' DETENUTA O PREVISTA (tonnellate)
	REQUISITI DI SOGLIA INFERIORE	REQUISITI DI SOGLIA SUPERIORE					REQUISITI DI SOGLIA INFERIORE	REQUISITI DI SOGLIA SUPERIORE	

[3] Indicare la Classificazione con frasi di rischio R (rif. tabella 3.2 di cui all'allegato VI al regolamento 1272/2008/CE e s.m.i.) ed i codici di classe e di categoria di pericolo nonché quelli di indicazione di pericolo (rif. allegato VI del regolamento 1272/2008/CE e s.m.i.).

ALLEGATO I.5

RIEPILOGO EVENTI INIZIALI E SCENARI INCIDENTALI									
EVENTO INIZIALE	FREQUENZA (occasioni/anno)	SCENARIO INCIDENTALE	FREQUENZA (occasioni/anno)	CONDIZIONI METEREOLOGICHE[4]		DISTANZE DI DANNO (rif. DM LLPP 9 maggio 2001[5])			
				VELOCITA' DEL VENTO	CLASSE DI STABILITA' ATMOSFERICA	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4

[4] Le conseguenze di ogni scenario incidentale sono valutate dal gestore per le condizioni meteo caratteristiche dell'area in cui è insediato lo stabilimento, con particolare riferimento a quelle più conservative. Nel caso in cui non siano reperibili da parte del gestore dati meteo rappresentativi delle condizioni meteo dell'area, le valutazioni delle conseguenze sono effettuate almeno per le condizioni F2 e D5.

[5] Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).